



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 31 del 20/05/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 del 1° aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020, nn. 19 e 20 del 1° maggio 2020 e 21 del 17 maggio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Viste in particolare, le richiamate "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 16 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (balneazione), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde e dei musei, archivi e biblioteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, n. 194 del 5 maggio 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 18862 del 15 maggio 2020, con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che alla data di applicazione 'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 21 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana - in base ai tre set di indicatori relativi alla "capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti" e alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari" - la Regione Siciliana annovera una matrice di "rischio basso";

Ritenuto che permane il divieto di trasferimento e di spostamento, con mezzi di trasporto pubblico e privato, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trovi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;



Considerato che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;

Tenuto conto che l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. “linee guida” del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Considerata le proprie Ordinanze Sindacali n. 29 del 02.05.2020 e 30 del 04.05.2020 relativa alle “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria;

Considerato il contenuto del verbale della seduta del 15.05.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;

Ritenuto necessario adottare sul territorio dell'Isola di Pantelleria ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visti gli artt. 1, 4, 18, 19 e 23 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visti i pareri favorevoli concessi a seguito di richiesta inviata con nota n. 10520 del 18.05.2020: dal Presidente della Regione Siciliana (via pec del 19.01.2020); dal Prefetto di Trapani (per le vie brevi il 19.01.2020); dal Dipartimento Prevenzione Asp Trapani (via pec del 18.01.2020).



ORDINA

Art. 1

(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dal 20.05.2020 fino alle ore 24.00 del 07.06.2020, salvo nuovi provvedimenti.

Art. 2

(Misure di controllo sanitario all'ingresso)

È fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all'atto dell'ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l'arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).

Art. 3

(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)

Fermo restando quanto previsto negli artt. 18 e 19 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza:

1. Le persone fisiche che rientrano nel territorio della Regione Siciliana e sopraggiungono nel territorio comunale, a mente dell'art. 18 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17.05.2020 ("Disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione"), devono comunicare tale circostanza al Comune, attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), ai seguenti contatti:

- telefono: 0923.695041 / 320.4396535
- e-mail: pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com,

nonché registrarsi sul sito web <http://www.comunepantelleria.it/sistema-di-monitoraggio-dei-rischi-da-covid-19/> e rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.

2. È fatto obbligo ai soggetti indicati all'art. 19 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17.05.2020 ("Regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex legge dall'isolamento domiciliare), che entrano nel territorio comunale, di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti).

I soggetti rientranti in queste categorie di esenzione devono attenersi a quanto stabilito al precedente punto 1.

3. Quanto previsto al punto 2, è esteso anche al lavoratore residente che per qualsiasi motivo si allontana dalla Sicilia e poi vi fa rientro.



4. Al fine di eliminare qualsiasi possibile rischio, si chiede ai soggetti individuati nei precedenti punti 1, 2 e 3 di utilizzare, per la durata di 14 giorni, al di fuori dei propri alloggi, tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine e guanti) ed evitare qualsiasi luogo affollato.
5. I soggetti in isolamento fiduciario / quarantena, a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali, decisi dalle autorità sanitarie non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Alle persone fisiche indicate nei precedenti punti, qualora necessario, sarà garantita assistenza attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) da attivare ai contatti indicati al punto 1.

Art. 4

(persone sottoposte a quarantena - Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020)

Tenuto conto dello sviluppo del contagio nella Regione Siciliana in costanza di applicazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 29 del 02.05.2020, chi è stato sottoposto a quarantena a norma dell'Ordinanza Sindacale citata, ha la possibilità di ultimare il periodo di osservazione con la sorveglianza sanitaria da attivare e concordare con gli operatori sanitari competenti.

Art. 5

(Ulteriori disposizioni per gli autotrasportatori e i mezzi di trasporto)

Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con o senza conducente devono avere l'abitacolo sanificato prima che il mezzo inizi a circolare per il territorio comunale (ad esclusione dei rimorchi e semirimorchi che arrivano senza motrice). Gli autotrasportatori provenienti dalla terraferma devono, inoltre, attenersi scrupolosamente a quanto indicato al precedente art. 3.

In merito alla sanificazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati in arrivo a Pantelleria con o senza conducente si precisa che la pulizia dell'abitacolo deve avvenire con la massima cura, con l'applicazione di disinfettanti quali "Ipoclorito di sodio" e deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto nell'abitacolo e può essere effettuata direttamente dal conducente.

Art. 6

(Uso corretto delle mascherine di protezione)

Così come indicato nell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ripreso dall'art. 23 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 21 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie



respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Si consiglia di portare al seguito la mascherina di protezione da utilizzare secondo necessità.

Si precisa che all'interno degli autoveicoli, qualora vi siano persone conviventi, non vi è alcun obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine e guanti) e del rispetto delle distanze interpersonali.

Art. 7

(Visite ai cimiteri)

A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, le visite ai cimiteri del territorio comunale ritornano ad essere regolate con gli orari ordinari.

È fatto obbligo a tutti i visitatori:

- ✓ di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale. Nello specifico dovrà essere osservata scrupolosamente la distanza interpersonale;
- ✓ di evitare qualsiasi tipo di assembramento all'interno ed al di fuori dei cimiteri.

Art. 8

(Balneazione)

Sul territorio comunale è consentita la balneazione con l'obbligo:

- ✓ di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale. Nello specifico dovrà essere osservata scrupolosamente la distanza interpersonale;
- ✓ di evitare qualsiasi tipo di assembramento;
- ✓ di evitare località dove siano già presenti un numero rilevante di bagnanti.



h

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 20 maggio 2020 fino alle ore 24.00 del 07.06.2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo

